Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 24/05/2021

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da consulente finanziario e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, rappresenta di avere stipulato, in data 21 novembre 2016, un contratto di prestito personale per l'ammontare di € 10.000,00, contestualmente al quale veniva stipulata una polizza assicurativa. Nel contratto era indicato un TAN dell'11,73% e un TAEG del 14,44%.
Ebbene sarebbe pacifico che nel calcolo del TEG vadano inclusi anche gli oneri sostenuti per spese assicurative ove la polizza sia connessa all'erogazione del finanziamento come si ricava dalla contestualità tra i due contratti e dal fatto che si tratta di polizza *credit protection*, evidentemente finalizzata a garantire il regolare rimborso del prestito anche al verificarsi di uno dei rischi coperti.
Soffermatosi su altri indici della inequivocabile obbligatorietà della polizza, conclude il ricorrente che il TEG sarebbe in realtà pari al 17,87%, e, quindi, superiore al tasso soglia determinato per la categoria e per l'importo dell'operazione nel trimestre di riferimento, pari, nel trimestre ottobre-dicembre 2016, al 17,15%.
In applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. non sarebbero pertanto dovuti interessi sul prestito in oggetto in quanto esso imporrebbe interessi usurari, rammentando che al fine di stabilire l'usurarietà in concreto, con riferimento agli interessi del singolo rapporto creditizio di volta in volta considerato, occorre raffrontare il relativo TEG (Tasso Effettivo Globale) al "tasso soglia" (calcolato sul dato base del TEGM rilevato nel trimestre d'interesse, per la categoria di operazioni di riferimento).

Si rivolge pertanto all'Arbitro affinché, accertata l'usurarietà del tasso di interesse imposto con il contratto di prestito oggetto di ricorso, condanni l'intermediario alla restituzione di tutte le some percepite a titolo diverso dalla mera restituzione del capitale finanziato. Chiede altresì il ristoro delle spese di difesa quantificate in € 250,00.
L'intermediario si è costituito e ha eccepito preliminarmente che le Istruzioni Usura emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, efficaci dal primo gennaio 2010 e *ratione temporis* vigenti, secondo cui sono incluse nel calcolo del TEG le spese per assicurazioni e garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizza per furto o incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, non sarebbero applicabili al contratto in esame in quanto la polizza Credit Protection Insurance che accompagna il contratto, benché contestuale alla stipula dello stesso, non è in realtà finalizzata a garantire il rimborso del credito; il beneficiario esclusivo della copertura assicurativa era infatti il solo ricorrente, il quale avrebbe potuto disporre della somma eventualmente versatagli a titolo di indennizzo a propria assoluta discrezione, per la finalità ritenuta più opportuna e senza alcun vincolo di destinazione.
Precisa poi che, anche là dove si volesse comprendere nel calcolo del TEG quanto trattenuto dalla resistente per il collocamento della polizza, il TEG si attesterebbe sul valore percentuale del 15,86% e, quindi, al di sotto del tasso soglia.
Alla luce di tali argomentazioni la resistente conclude affinché l'Arbitro voglia rigettare il ricorso opponendosi altresì al riconoscimento di alcunché a titolo di spese di difesa in quanto il ricorrente non ha dimostrato di aver effettivamente sostenuto alcuna spesa legale.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.
La controversia verte sulla verifica circa l'asserita usurarietà del tasso di interesse applicato al prestito personale oggetto di ricorso che – tenuto conto della polizza assicurativa stipulata contestualmente al prestito – supererebbe il tasso soglia trimestralmente rilevato per la verifica dell'usurarietà dei tassi.
Il contratto è stato stipulato in data 21 novembre 2016, sicché trovano applicazione le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, valide per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2010, a norma delle quali nel calcolo del TEG: "*sono inclusi: […] 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente*".
Dalla documentazione in atti si ricava che la polizza in questione, di cui è beneficiario il ricorrente e che prevede una commissione a favore dell'intermediario, è una polizza CPI posta a copertura di rischi quali il decesso o l'invalidità permanente o temporanea dell'assicurato. È pacifico che la polizza sia stata sottoscritta contestualmente al prestito (connessione genetica) e la durata della polizza è legata a quella del finanziamento

(connessione funzionale). La prestazione assicurativa è legata al debito residuo del finanziamento o alle rate mensili in scadenza.
Una verifica circa il superamento del tasso soglia ove si includesse nel calcolo del TEG anche l'onere sopportato dal cliente per il pagamento del premio assicurativo porta a concludere che effettivamente si avrebbe tale superamento. Infatti, tenuto conto della formula di calcolo e delle previsioni contenute nelle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti *ratione temporis*, nonché della soglia in vigore alla data predetta, pari al 17,15% in conformità alle rilevazioni dei tassi trimestrali operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

- come importo richiesto € 10.000,00, spese di istruttoria € 350,00 e oneri assicurativi € 828,00;
- a ciascuna rata sono stati aggiunti € 3,00 per spese di incasso;
- non essendo nota la data di effettiva erogazione del finanziamento, si è assunto che questa sia avvenuta un mese prima rispetto alla data di decorrenza del piano di ammortamento (in quanto è l'ipotesi che normalmente si osserva nella prassi).

Sulla base di tali elementi il TEG risulta pari al 17,87%, come affermato dal ricorrente.
Con riferimento alle "Istruzioni", la Banca d'Italia ha pubblicato le "Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura" (c.d. FAQ) da cui si evince che, affinché il costo dell'assicurazione sia da includere nel calcolo del TEG devono sussistere due presupposti:

1. la circostanza che la polizza sia intesa ad assicurare al finanziatore il rimborso del credito ovvero tutelare altrimenti i suoi diritti;
2. la contestualità col contratto di finanziamento ovvero la sua obbligatorietà.

Sulla sussistenza del secondo presupposto non vi sono dubbi. Quanto al primo, anche in base a precedenti dell'Arbitro (e anche sulla scorta di Cass. 5 aprile 2017, n. 8806, la quale, attribuendo centralità ermeneutica al dato normativo tratto dall'art. 644 cod. pen., e, in particolare, dal comma 5, giunge alla massima ed esaustiva valorizzazione del profilo del semplice "collegamento" fra finanziamento e polizza assicurativa), si deve ritenere che la polizza CPI, ancorché il beneficiario dell'indennizzo sia il cliente e non la banca, sia accessoria al contratto di finanziamento e pertanto da includere nel calcolo del TEG ove contestuale al finanziamento, dovendosi valorizzare altri elementi della polizza CPI quali l'oggetto e il fatto che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo.
Giungono in soccorso sul tema anche le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 249 e 250 del 2018 che hanno statuito che, ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione *iuris tantum* di collegamento che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall'intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta.
Nel caso di specie tale prova non risulta raggiunta dall'intermediario e pertanto, verificato il superamento del tasso doglia, il ricorrente ha diritto alla restituzione di quanto versato in eccesso rispetto alla restituzione del capitale erogato, ovvero di quanto versato per interessi, oneri e spese (cfr. Decisione Collegio di Coordinamento n. 12830/2018, secondo cui restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario).

Quanto alle spese di difesa richieste dal ricorrente fin dal reclamo, non risulta provato che esse siano state effettivamente sostenute dal ricorrente che non produce in atti alcuna nota spese, sicché in base all'orientamento dell'Arbitro la richiesta va disattesa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca interessi ed oneri percepiti. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA